

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello, Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

Dott. Beatrice Catarsini - Presidente

Dott. Fabio Conti - Consigliere

Avv. Domenico Doldo - Giudice ausiliario estensore

all' udienza del 03/05/2022 svoltasi, giusto decreto comunicato alle parti, secondo la modalità della trattazione scritta, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte ex art.1 ss del D.L. 15 maggio 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. .../2020 R. G.L. vertente tra:

V.P.

rappresentato e difeso dall'avv. ...

-appellante-

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS),

in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall'avv. ...

-appellato-

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti; Giudice del lavoro nr. .../2020 pubblicata il 23.01.2020.

Svolgimento del processo

Con ricorso in appello depositato il 15.06.2020 V.P. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Patti con la quale è stato rigettato il ricorso tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione ai superstiti, in quanto figlio inabile al lavoro al 100% di P.P. nata il 12.09.1925 e deceduta il 16.04.2014, esonerandolo dalle spese di lite e ponendo quelle per la CTU a carico dell'Inps.

L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza e ne invoca la riforma.

Con il primo motivo di gravame deduce "mancata ed errata valutazione degli atti di causa da parte del giudice onorario dr. G.P."

Deduce che il giudizio ha quale oggetto il riconoscimento della inabilità lavorativa del ricorrente all'epoca del decesso della de cuius e non il riconoscimento della invalidità civile, evidenziando l'erroneo riferimento allo svolgimento di una procedura di ATP ed alla percentuale di invalidità, elementi che fanno dubitare di una corretta valutazione degli atti di causa da parte del Tribunale.

Con altro motivo "la valutazione della inabilità e l'incidenza sulla capacità lavorativa e proficuo lavoro "l'appellante rimarca che il giudizio è diretto all'accertamento della pensione di reversibilità in favore del figlio superstite inabile a proficuo lavoro per grave infermità fisica o mentale, soffermandosi sul requisito dell'inabilità e sul suo accertamento alla luce dei precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte.

Con il terzo motivo di impugnazione si sofferma sul concetto di "capacità di lavoro ai fini della valutazione medico-legale" precisando come si considerino inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Contesta le conclusioni cui è pervenuto il Consulente in primo grado, richiamando per la valutazione e l'analisi delle singole infermità e della loro incidenza sulla capacità lavorativa le considerazioni medico-legali redatte dal CTP, costituenti parte integrante del gravame e concludendo con da richieste stese ai punti 1.2.3. di pagina 7 e con la richiesta di rinnovo della CTU.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 04.01.2021, chiedendo il rigetto dell'impugnazione in ragione della correttezza della statuizione. Deduce che le risultanze della consulenza svolta in primo grado sono precise e fondate su un'attenta e ponderata valutazione della storia e della situazione clinica del ricorrente e, quindi, la sentenza è corretta e deve essere confermata.

Traccia in memoria i presupposti e le condizioni che devono sussistere per l'erogazione della pensione ai superstiti, soffermandosi sul requisito sanitario e su quello della c.d. "vivenza a carico" alla luce dei principi dettati in sede di legittimità.

Richiama il concetto di sostentamento, precisando che esso implica la non autosufficienza economica dell'interessato ed il mantenimento abituale e continuativo da parte del de cuius; invoca il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

Con ordinanza del 11.03.2021 il Collegio invitava l'appellante a produrre documentazione reddituale attestante il requisito della c.d. "vivenza a carico" della madre dal tempo del decesso di quest'ultima (16.04.2014) e il V. provvedeva con deposito del 22.03.2021.

Con successiva ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio del 13.05.2021 la Corte riteneva opportuno disporre CTU, nominando il dr. V.D. e fissando udienza per il giuramento. Espletati gli incumbenti di rito, depositato l'elaborato peritale, all'udienza cartolare del 03.05.2022, assegnato alle parti termine per il deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, si pronunciava dispositivo di sentenza pubblicato in via telematica

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che, all'esito del rinnovo delle operazioni peritali e valutata la documentazione prodotta dal V., ad integrazione del quadro probatorio offerto in primo grado, l'appello possa trovare accoglimento con la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Patti.

Il primo Giudice ha ritenuto infondata la domanda per l'insussistenza del requisito sanitario e ciò può cogliersi da alcuni passi della decisione che riporta, per evidente refuso, anche frammenti di altra decisione estranea a quella in esame.

Giova ribadire che la domanda del V. ha ad oggetto la pensione ai superstiti -di reversibilità della persona deceduta titolare di pensione.

Tra i soggetti beneficiari della prestazione rientrano anche i figli e, per quanto interessa la controversia, i figli inabili di qualsiasi età che risultino a carico del genitore deceduto alla data di morte di quest'ultimo.

A norma del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, conv. in L. n. 1272 del 1939, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e figli superstiti che, al momento della morte del pensionato dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi; la pensione di reversibilità è dunque un diritto che sorge in capo al coniuge e ai figli superstiti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge, ciascuno dei quali è titolare del diritto per la quota di specifica spettanza ed è, dunque, legittimato a far valere tale diritto in giudizio, non ricorrendo alcuna ipotesi di sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.). Cass civile sez. VI - 13/05/2019, n. 12674.

Con il ricorso di primo grado P.V. ha dedotto di essere figlio superstite maggiorenne di P.P., nata a il 12.09.1925 e deceduta il 16.04.2014, atto preceduto dalla domanda amministrativa all'Inps che ha respinto la richiesta per insussistenza del requisito sanitario.

Il Collegio ha ritenuto di dover rinnovare l'accertamento peritale, anche alla luce delle critiche mosse all'elaborato di primo grado da parte del Consulente tecnico del V. con l'atto costituente parte integrante dell'appello, affidando al dr. V.D. l'indagine diretta ad accertare se alla data del decesso della propria madre (16.4.2014) l'appellante, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovasse, effettivamente, nell'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il Perito della Corte ha dato atto dell'impossibilità del V. di spostarsi dalla propria abitazione per gravi motivi di salute e la Corte, a fronte di istanza del procuratore dell'interessato, ha autorizzato la visita domiciliare.

Dalle considerazioni mediche legali del Perito della Corte è dato apprendere che il V. di anni 65, obeso, è affetto da artrosi polidistrettuale a significativa incidenza funzionale, cecità occhio destro, disturbo depressivo e cognitivo NAS, diabete mellito in terapia mista, fibrillazione atriale permanente, scompenso cardiaco e cuore polmonare cronico, quadro clinico che, valutato nel suo complesso e per la sua entità dal Dr. D. conduce ad affermare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'esame della documentazione e certificazione medica risalente nel tempo (24-4-2009 per gli esami radiologici; marzo 2010 per il ricovero presso la U.O. di Cardiologia dell'Ospedale S.S. Salvatore di Mistretta), lo stato di obesità morbigena (peso 120 Kg per un'altezza di 169 cm), associati al disturbo depressivo e al disturbo cognitivo, diagnosticati nel corso della visita medica eseguita il 21.02.2011 presso il Modulo Dipartimentale salute mentale di S. Agata di Militello (A.D.M.) consentono al Consulente di affermare la sussistenza del suddetto quadro alla data della morte della madre (16.4.2014)

La relazione di CTU inviata alle parti è stata oggetto di osservazioni da entrambe.

L'appellante sotto il profilo della decorrenza, avendola il dr. D. fissata alla data della domanda amministrativa (21.7.2014) e non al decesso del genitore; il CTU ha riconosciuto l'errore, provvedendo a emendarlo a pagina 11 della relazione medica. L'Inps, invece, dissentendo dalle conclusioni del P., evidenzia come il quadro sanitario del V. all'epoca della morte della madre (anno 2014) non fosse tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il dr. D. sul punto rende delle esaurienti delucidazioni a pagina 11 della perizia, osservando come, sempre con il supporto della certificazione medica redatta ante e sino al 2014, a quel tempo si erano già manifestati importanti limitazioni dei movimenti articolari del rachide e delle ginocchia, aggravate dallo stato di obesità; sussisteva, altresì, una grave patologia psichiatrica per la presenza di disturbi cognitivi ed emotivi e con sconvolgimento della vita di relazione e lavorativa, confermando così le conclusioni già rese

Il Collegio condivide le precisazioni rese dal dr. D. in quanto logiche e coerenti con la documentazione medica in atti e ritiene che il V., per le patologie che lo affliggevano alla morte della madre e che lo affliggono tutt'oggi in forma ancor più grave possa trovarsi nella assoluta e permanente possibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro e, quindi, riconoscersi il requisito sanitario.

Occorre evidenziare, ancora, che l'Inps costituendosi in giudizio ha eccepito anche l'insussistenza del requisito della vigenza a carico.

In relazione a tale ulteriore profilo il V. ha prodotto, in esecuzione di ordinanza della Corte, un'attestazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello il 17.03.2021 relativa alla posizione reddituale per i periodi dal 2013 al 2020 dal cui esame è possibile acclarare un reddito di Euro 3.724,00 per l'anno 2013 e l'insussistenza di redditi per i successivi anni.

Il suddetto quadro reddituale, avuto riguardo all'anno di decesso del genitore (2014) consente di ritenere integrato anche il requisito della vivenza a carico, richiamando a sostegno il principio fissato da Cassazione civile sez. VI - 22/10/2020, n. 23058 "La L. n. 218 del 1952, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, *"i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"*; tale requisito, della cd. *"vivenza a carico"*, va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.

Nella parte motiva della sentenza la Suprema Corte precisa in particolare, secondo Cass. n. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: *"Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorrevano in modo efficiente il defunto"*; la disposizione indica due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari *"come due facce dello stesso fenomeno"* (Cass. n. 18520 del 2006);

in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. n.14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019), ha osservato come *"ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 (...)"* sicchè devono *"considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale"*; a tali principi occorre, in questa sede, assicurare continuità;

Il presupposto reddituale, quindi, concorre ad integrare il requisito della vivenza a carico che, nella fattispecie in esame, risulta dimostrato attraverso la produzione della citata certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

In relazione, poi, alla decorrenza della prestazione, le osservazioni del procuratore dell'appellante appaiono corrette, peraltro riconosciute tali anche dal dr. D. e, quindi, essa deve fissarsi dal primo giorno del mese successivo al decesso della signora P.P. e, quindi, a far data dal 01.05.2014; *"in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall'Inps l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio. Cassazione civile sez. lav. - 05/09/2011, n. 18241.*

Pertanto, alla luce dell'approfondimento tecnico svolto in questo grado la domanda del P. può essere accolta con la riforma della sentenza.

Per la regolamentazione delle spese di lite il Collegio reputa debba farsi applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., ponendole a carico dell'Inps, unitamente a quelle per l'espletamento della CTU, con liquidazione in favore del procuratore anticipatario di V.P., avv....

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da V.P., disattesa ogni diversa statuizione, così provvede:

in riforma della sentenza del Tribunale di Patti, Giudice del Lavoro, nr. 111/2020 del 23.01.2020 dichiara il diritto di V.P. di percepire la pensione di reversibilità della defunta madre, P.P., deceduta il 16.4.2014, a far data dal 01.05.2014 e, per l'effetto, condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, ad erogare in favore dell'appellante i ratei della prestazione con gli interessi e la rivalutazione dal dovuto al soddisfo, fatta salva l'applicazione dell'art. 16 della L.N..

Condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida nel complessivo importo di Euro 2.567,00 per il primo grado e di Euro 2.766,00 per il presente, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e se dovute in favore di V.P. e, per esso, del suo procuratore distrattario, avv....

Pone le spese delle CTU a carico dell'INPS.

Conclusione

Così deciso in Messina il 3 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2022.